

(N. 1584)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1974

Estensione ai professori titolari di Licei artistici e degli Istituti d'arte, perseguitati per ragioni politiche e razziali, della proroga dei limiti d'età previsti dalla legge 11 giugno 1960, n. 602

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge prevede l'estensione ai professori titolari dei licei artistici e degli istituti d'arte, perseguitati per ragioni politiche o razziali, della proroga dei limiti di età, già prevista dalla legge 11 giugno 1960, n. 602, per i professori delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica.

Com'è noto, tale legge venne emanata allo scopo di consentire a docenti, i quali ricevettero gravissimi danni a causa della persecuzione subita ad opera del regime fascista, la possibilità di continuare ancora per cinque anni nell'insegnamento, al fine di recuperare gli anni di servizio che erano stati impediti di compiere. Senonchè essa ha creato una ingiustificata discriminazione tra i docenti delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica e quelli titolari nei licei artistici e negli istituti d'arte, in quanto la

concessione del beneficio è prevista soltanto per le prime due categorie di docenti e non anche per le altre come sopra indicate.

Poichè non sussistono valide ragioni che giustificano siffatta disparità di trattamento, si è ritenuto di presentare il seguente disegno di legge per dare, appunto, anche ai professori dei licei artistici e degli istituti d'arte la possibilità di un recupero che ha un carattere morale e psicologico prima ancora che materiale ed economico, in quanto anche essi sono in realtà giunti tardi, per cause non imputabili alla loro volontà, al termine della carriera che dovrebbero lasciare proprio nel momento in cui ne traggono i migliori frutti.

In base a tali motivazioni si spera che il Senato voglia confortare del proprio consenso il presente disegno di legge che ho l'onore di sottoporre al suo esame.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 1 della legge 11 giugno 1960, numero 602, è sostituito dal seguente:

« I professori titolari di conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte che, per trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, non poterono prendere parte ai concorsi ordinari ed ebbero quindi ritardato l'accesso ai ruoli d'insegnamento, sono collocati in pensione al 75° anno di età ».